

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 7 di

SPAZIO AZIENDE – luglio 2014

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Redditometro e possesso di 2 autovetture Sentenza Corte Cassazione 4.6.2014, n. 12470	Non legittima l'accertamento tramite redditometro il possesso di 2 autovetture, <i>“anche in presenza di una dichiarazione dei redditi molto bassa”</i>. In particolare, nel caso di specie, è stato ritenuto che la mera intestazione di 2 autovetture <i>“assai risalenti nel tempo”</i>, di cui 1 nemmeno in possesso del contribuente, non possa costituire indice certo di una maggiore capacità contributiva.
Comunicazioni anomalie studi di settore triennio 2010 – 2012 Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.6.2014	L'Agenzia annuncia che le comunicazioni di anomalia degli studi di settore sono consultabili direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti a Entratel e Fisconline. Per <i>“garantire la ricezione delle comunicazioni in forma veloce e sicura”</i>, i contribuenti registrati ai servizi telematici riceveranno, laddove abbiano chiesto di ricevere un <i>“avviso”</i>, una email o un sms con cui l'Agenzia li invita ad accedere al proprio Cassetto fiscale per prendere visione delle predette comunicazioni. □
POS professionisti Risposta MEF interrogazione parlamentare n. 5-02936	Non saranno applicate sanzioni a carico dei professionisti che non provvederanno ad installare il POS nei propri studi entro il 30.6.2014, considerato che l'attivazione del POS costituisce un <i>“onere”</i> e non <i>“un obbligo giuridico il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere ... la forma di pagamento tramite carta di debito”</i>.
Agevolazioni “prima casa” e mancato trasferimento della residenza Sentenza Corte Cassazione 11.6.2014, n. 13177	Le agevolazioni <i>“prima casa”</i> sono revocate qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situata l'abitazione sia stato impedito dal fatto che nell'immobile interessato era ancora presente l'inquilino. Infatti, le <i>“cause di forza maggiore”</i>, al cui sussistere l'agevolazione è comunque riconosciuta, devono consistere in eventi imprevedibili che sopraggiungono inaspettati.
Cancellazione PEC utilizzata da più imprese Circolare Ministero sviluppo economico 23.6.2014, n. 3670/C	Qualora un indirizzo PEC venga utilizzato da più imprese, lo stesso verrà cancellato dal Registro delle Imprese, posto che, come già affermato dal MISE nella Circolare 9.5.2014, n. 77684 ciascun soggetto deve possedere un indirizzo PEC <i>“esclusivo”</i>.

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL “DECRETO RENZI” CONVERTITO IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla G.U. 23.6.2014, n. 143, della Legge n. 89/2014 è stato convertito il DL n. 66/2014, Decreto c.d. “Decreto Renzi”, che apporta una serie di importanti novità di seguito esaminate.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

È confermato, **per il 2014**, il riconoscimento di un **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come “Bonus 80 euro”.

Come noto, detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.

Il credito in esame spetta ai titolari:

- di **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR. Sono **esclusi** dall’agevolazione i titolari di **redditi da pensione**;
- di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

Il credito **non** spetta:

- ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio, collaboratori domestici);
- ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzerava l’imposta.

Il credito è riconosciuto qualora **l’IRPEF lorda calcolata** sul reddito da lavoro dipendente e/o assimilato **risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR. Inoltre:

- è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

REDDITO COMPLESSIVO	CREDITO SPETTANTE
Non superiore a € 24.000	€ 640
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	$\text{€ 640} \times \frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	0

- non concorre alla formazione del reddito;
- è **rapportato** al periodo di lavoro nell’anno.

È confermato che il credito è:

- riconosciuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro / committente) che lo ripartisce tra le retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), a partire dalla prima retribuzione utile;
- attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

In sede di conversione è stato previsto che il **recupero delle predette somme erogate** dal sostituto d’imposta avvenga tramite **compensazione nel mod. F24** utilizzando il codice tributo “1655” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7.5.2014, n. 48/E.



Nel caso in cui il sostituto d’imposta sia un Ente pubblico ovvero un’Amministrazione statale il recupero può avvenire anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eccedenza, dei contributi previdenziali.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

È confermata, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**), la **riduzione delle aliquote IRAP** nella seguente misura:

SOGGETTI	ALIQUOTA	
	FINO AL 2013	DAL 2014
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%
Banche ed enti e società finanziari	4,65%	4,20%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,90%	1,70%

 La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall'1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto) qualora variate dalla singola Regione sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di **utilizzo del metodo previsionale** è confermata l'applicazione dell'aliquota nella misura del **3,75%** (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

È confermato, a decorrere dall'**1.7.2014**, l'aumento dell'aliquota al **26%** (dal 20%) della **ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR;
- ai **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** saranno assoggettati al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari**.

Non è stata oggetto di **modifiche** la tassazione riferita, tra l'altro:

- agli utili e plusvalenze relativi a **partecipazioni qualificate**;
- agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all'art. 26, comma 8-bis, DPR n. 600/73;
- agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- ai risultati derivanti dai **fondi pensione**, per i quali è confermata l'imposta sostitutiva dell'11%.

È altresì confermata:

- la **riduzione, da 1/4 a 11/26 della ritenuta, dell'importo massimo dell'imposta che i non residenti** hanno pagato all'estero in via definitiva e che possono **richiedere a rimborso** ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;
- l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno **computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato**.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni**, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati **percepiti** dall'1.7.2014;

- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli simili ex art. 26, DPR n. 600/73 **maturati** dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere **dall'1.7.2014** per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di **specifiche condizioni**, **può essere assunto il valore** dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti **al 30.6.2014** in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97 (c.d. "affrancamento").

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È confermata l'**abrogazione** del comma 2 dell'art. 4, DL n. 167/90 che prevedeva:

- l'assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della **ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri)**, introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, ad opera dell'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19.2.2014.

TASSAZIONE FONDI PENSIONE

In sede di conversione è stato disposto, **per il 2014**, l'aumento dall'11% all'**11,5%** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 252/2005.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di conversione sono stati nuovamente modificati i termini di versamento dell'**imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione** ex Legge n. 147/2013 dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Ora è previsto che quanto dovuto sia **versato "nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013"** in 3 rate di pari importo, senza interessi, così articolate:

1° RATA	Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta
2° RATA	Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta
3° RATA	Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta

È confermata la possibilità di **compensare** quanto dovuto con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.

COOPERATIVE IN PERDITA E DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI

In sede di conversione, all'art. 3, comma 1, Legge n. 28/99 è stato inserito l'esplicito riferimento ai "**soci cooperatori**" con impossibilità quindi, per le società cooperative, di distribuire utili a detti soci finché non siano state ricostituite le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, pena la perdita dei benefici fiscali. I predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili viene effettuata a favore di soci finanziatori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Disponibilità modelli precompilati TASI

In sede di conversione, ai fini di assicurare ai contribuenti la “*massima semplificazione*”, è previsto che i Comuni:

- rendano **disponibili i modelli di pagamento precompilati** su **richiesta del contribuente**;
- ovvero
- procedano **autonomamente all'invio** degli stessi.

La predetta disposizione trova applicazione a decorrere **dal 2015**.

Versamento tasi 2014

In sede di conversione, il Legislatore, relativamente alla **prima rata TASI 2014**, ha:

- confermato la scadenza del pagamento, con riguardo a qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall'abitazione principale), al 16.6.2014 per i Comuni per i quali la delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è stata pubblicata entro il 31.5 sul sito Internet del MEF (<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm>);
- disposto la **proroga al 16.10.2014** per i Comuni che deliberano le relative aliquote e detrazioni 2014 dopo il 23.5.2014 con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet entro il 18.9.2014.

In caso di **mancato invio** della delibera entro il 10.9.2014 da parte del Comune al Portale del Federalismo Fiscale l'imposta va versata:

- nella misura dell'**1‰**, fermi restando i limiti di aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 676, Finanziaria 2014;
- in un'**unica soluzione**;
- **entro il 16.12.2014**.

In tale ultima ipotesi la percentuale dovuta dall'inquilino è **fissata ex lege in misura pari al 10%** dell'ammontare della TASI dovuta, con riferimento alle “*condizioni del titolare del diritto reale*”.



Tale ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi di **omessa determinazione**, nella delibera comunale, **della percentuale di riparto** tra proprietario/inquilino.

Si rammenta che “*considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014*”, la suddetta proroga è contenuta altresì nel Decreto “ponte” (DL n. 88/2014), che verosimilmente non sarà convertito in legge.

TASSAZIONE ATTI COMPETENZA MINISTERO AFFARI ESTERI

In sede di conversione, con riguardo agli atti di competenza del Ministero degli Affari Esteri, il Legislatore ha previsto:

- l'introduzione di una tassa pari a € 300 per il riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne;
- il **raddoppio** della tassa sul rinnovo del **passaporto**, che passa da € 40,29 a € 73,50.



Si tratta di un contributo a tantum da versare al rilascio del passaporto e che sostituisce la tassa finora prevista per ogni anno o frazione di validità del passaporto. Inoltre, sia il contributo che il costo del libretto saranno rideterminati ogni 2 anni con apposito DM;

- l'eliminazione del bollo annuale per viaggi intra UE ed extra UE.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

È confermato, a decorrere **dall'1.10.2014** che i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando **esclusivamente**:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”;
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state **effettuate compensazioni** e il mod. F24 presenti un **saldo “da versare”**;
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di **importo superiore a € 1.000**.



In base alle nuove disposizioni **non è più rilevante il possesso della partita IVA** e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

DECADENZA DALLA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Come noto, l'art. 19, DPR n. 602/73 prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la **rateazione dei debiti tributari** nelle ipotesi di “*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*” fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In sede di conversione, è prevista la possibilità, per i contribuenti **decaduti dal beneficio** in esame di chiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili purchè:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.

La nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.

Contestualmente è stato **abrogato** il comma 13-ter dell'art. 10, DL n. 201/2011 che, con riguardo alla predetta rateizzazione, prevedeva la possibilità per il contribuente, per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, purchè lo stesso provasse un “*temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà*” alla base della concessione della prima dilazione.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI

È confermato che il reddito derivante dalla **produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali** effettuate da parte di imprenditori agricoli (ad esempio, utilizzo di ortaggi o altre biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria.

In sede di conversione è stato disposto che il predetto regime trova **applicazione dal periodo d'imposta successivo** a quello **in corso al 31.12.2014** (generalmente **dal 2015**) e va tenuto in considerazione ai fini della **determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2015**.

Disposizioni specifiche per il 2014

Il **nuovo comma 1-bis**, introdotto in sede di conversione, considera, **limitatamente al 2014**, attività agricole connesse produttive di reddito agrario, la **produzione e cessione di energia elettrica da fonti**:

- agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
- fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.



Al superamento delle predette soglie, il reddito va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, “*relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo*”.

Le novità sopra descritte vanno tenute in considerazione ai fini della **determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2014**.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

È confermata la modifica dell'art. 5-bis, DL n. 16/2012, in base alla quale **dal 2014** l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, **ricadenti in aree montane o di collina** va riconosciuta a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti. Con un apposito DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) dovranno essere definiti i Comuni “montani” per i quali si applica l'esenzione IMU.



In sede di conversione è stata soppressa l'eventualità della diversificazione tra coltivatori diretti / IAP e altri possessori di terreni (diversificazione ora obbligatoria).

Terreni esenti IMU ex lege

In sede di conversione è stata prevista l'**esenzione IMU** ex lege per i terreni:

- a “*immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile*”;
- non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

Anticipazione decorrenza dell'obbligo

È confermata l'anticipazione della decorrenza al **31.3.2015** (anziché al 6.6.2015) dell'obbligo della fattura elettronica nei confronti delle Amministrazioni **diverse** da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.) e per le **Amministrazioni locali**.

Nuovi dati da indicare in fattura

È confermato l'obbligo di inserimento, **nelle fatture elettroniche** emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei seguenti dati:

- **Codice identificativo di gara** (CIG), salvo i seguenti casi di esclusione:
 - previsti dalla AVCP nelle transazioni finanziarie;
 - ex Legge n. 136/2010 previsti dalla seguente Tabella 1, allegata al Decreto in esame, periodicamente aggiornata dal MEF:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">– art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)– art. 19, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)– art. 19, comma 1, lettera d), D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)– art. 19, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)– art. 19, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purchè tali disposizioni siano compatibili con il trattato)– art. 25, D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia– sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante– prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara– scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento |
|---|

- **Codice unico di Progetto (CUP)** per le fatture riferite ad opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziati da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.



È confermato che, **in mancanza** di detti codici, la P.A. **non può effettuare il pagamento** della fattura.

Obbligo inserimento codici nei contratti

In base al nuovo comma 2-bis introdotto in sede di conversione, i suddetti codici sono direttamente inseriti nei contratti a cura della “*stazione appaltante*”.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, **di comunicare**, tramite la piattaforma elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

TRATTAMENTO FISCALE CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Con riguardo agli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013 nonché alle operazioni di ridefinizione dei relativi debiti è prevista **l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**.



Tale disposizione non trova applicazione ai fini IVA.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI

È confermata la possibilità di **compensare** per le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle P.A., le **somme “da accertamento tributario”** dovute relativamente ad alcuni istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dei predetti soggetti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 degli artt. 28-quater e 28-quinquies, DPR n. 602/73, per cui la compensazione riguarda i crediti maturati “*nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...*” ovvero **“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ...”**.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

In sede di conversione, è confermato il **differimento** dal 31.12.2012 **al 30.9.2013** del termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati **notificati i ruoli** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per **somministrazioni, forniture e appalti**.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli **notificati entro il 30.9.2013**.

SCADENZARIO Mese di LUGLIO



Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2014 sono riportate alla luce della proroga introdotta dal DPCM 13.6.2014, riguardante:

- i **contribuenti “che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”**, che hanno conseguito ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP è il 16.6.2014;
- i **titolari di redditi di partecipazione** in soggetti che beneficiano della proroga;
- i contribuenti **minimi**.

Relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa ex Legge n. 147/2013 le scadenze sono state proposte ritenendo applicabile la predetta proroga.

Lunedì 7 luglio

MOD. UNICO 2014 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • IRPEF (saldo 2013 e primo acconto 2014); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2013); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2013 e acconto 2014); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2013 e primo acconto 2014); • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi previdenziali geometri (saldo 2013 e minimo 2014); • cedolare secca (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2013 e primo acconto 2014); • IVAFE (saldo 2013 e primo acconto 2014).
MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • IRES (saldo 2013 e primo acconto 2014); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2014 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento dell'IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2013 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento del diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (12% o 16%) della rivalutazione dei beni d'impresa ex Legge n. 147/2013, effettuata nel bilancio 2013 (codice tributo 1811) e dell'imposta sostitutiva (10%) per l'eventuale affrancamento del saldo attivo (codice tributo 1813). La nuova modalità E la relativa "scaletta" dei termini di versamento sono state così definite in sede di conversione del DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi".

Martedì 8 luglio

MOD. 730/2014	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF / professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc).
----------------------	---

Martedì 15 luglio

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Mercoledì 16 luglio

MOD. UNICO 2014 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • IRPEF (saldo 2013 e primo acconto 2014); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2013); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2013 e acconto 2014); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2013 e primo acconto 2014);
--	--

	• saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi previdenziali geometri (saldo 2013 e minimo 2014); • cedolare secca (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2013 e primo acconto 2014); • IVAFE (saldo 2013 e primo acconto 2014).
MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • IRES (saldo 2013 e primo acconto 2014); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2014 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , della prima rata dell'imposta sostitutiva (12% o 16%) della rivalutazione dei beni d'impresa ex Legge n. 147/2013, effettuata nel bilancio 2013 (codice tributo 1811) e dell'imposta sostitutiva (10%) per l'eventuale affrancamento del saldo attivo (codice tributo 1813). La nuova modalità e la relativa "scaletta" dei termini di versamento sono state così definite in sede di conversione del DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi".

DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).
MOD. UNICO 2014 MOD. IRAP 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI DIRITTO ANNUALE CCIAA BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI	Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • IRES / IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di giugno (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2014 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 21 luglio

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
---	---

Venerdì 25 luglio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
--	---

Giovedì 31 luglio

MOD. 770/2014 SEMPLIFICATO	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2013.
MOD. 770/2014 ORDINARIO	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2013.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
IVA ELENCHI "BLACK LIST"	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: • a giugno (soggetti mensili); • al secondo trimestre (soggetti trimestrali). A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a giugno. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.